

VOLPAGO DEL MONTELLO
(COMUNE)



REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE

- Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 26/05/1999
- Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 28/04/2014
- Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 29/07/2019

TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 FINALITA'

- 1 Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio, secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'Ordinamento delle Autonomie Locali.

ART. 2 DURATA

- 1 Il Consiglio Comunale inizia la sua attività con la convalida degli eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei Comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

ART. 3 SEDE DELLE ADUNANZE

- 1 Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala.
- 2 In speciali circostanze o per giustificati motivi il Consiglio può essere convocato presso una sede diversa da quella abituale; in tali casi il Sindaco ne dà avviso alla cittadinanza con manifesti.
- 3 Il giorno nel quale si tiene l'adunanza, all'esterno della sede, viene esposta la bandiera tricolore e vi resta sino al termine della seduta.

ART. 4 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

- 1 Il Consiglio viene convocato in via ordinaria, straordinaria o d'urgenza.
- 2 Nel caso di convocazione in via ordinaria, l'avviso della convocazione deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni liberi prima della seduta.
- 3 Nel caso di convocazione in via straordinaria, l'avviso della convocazione deve essere consegnato ai Consiglieri almeno tre giorni liberi prima della seduta.
- 4 Nel caso di convocazione in via d'urgenza, l'avviso di convocazione deve essere consegnato ai Consiglieri almeno 24 ore prima della seduta.
- 5 L'avviso di convocazione, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, viene sottoscritto dal Sindaco.
- 6 L'avviso di convocazione del Consiglio deve essere consegnato al Consigliere comunale a mezzo di posta elettronica certificata. In caso di impossibilità oggettiva di consegnare l'avviso di convocazione per mezzo di posta elettronica certificata, l'avviso di convocazione è consegnato al domicilio del Consigliere a mezzo del messo comunale.
- 7 Qualora un Consigliere abbia il proprio domicilio fuori dal Comune, deve segnalare alla Segreteria, entro dieci giorni dalla convalida della sua elezione o del cambio di domicilio, un indirizzo entro il territorio comunale presso il quale possono essergli recapitati gli avvisi di convocazione.

ART. 5 ADUNANZE DI PRIMA CONVOCAZIONE

- 1 Il Consiglio Comunale non può deliberare in prima convocazione se non è presente alla seduta almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune.
- 2 Nel caso in cui, trascorsa mezz'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello, sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza e può rinviare la trattazione degli oggetti posti all'ordine del giorno ad una seduta di seconda convocazione.

ART. 6 ADUNANZE DI SECONDA CONVOCAZIONE

- 1 L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, alla precedente riunione andata deserta per mancanza del numero legale. Per la validità delle deliberazioni adottate in adunanze di seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno sei membri del Consiglio.
- 2 La seconda convocazione viene fatta con avvisi scritti nei termini e nei modi di cui all'art. 4 del presente Regolamento. Quando però nell'avviso di prima convocazione è indicato anche il giorno della seconda, per il caso che si renda necessario, l'avviso di seconda convocazione è rinnovato ai soli Consiglieri non intervenuti alla prima.
- 3 Nella riunione di seconda convocazione la seduta è aperta trascorsi quindici minuti dopo l'ora fissata.
- 4 Nella seconda convocazione possono essere trattati solo argomenti compresi nell'ordine del giorno della prima. Nel caso che siano introdotte proposte non comprese nell'adunanza di prima convocazione, queste possono essere poste in deliberazione solo ventiquattro ore dopo averne dato avviso a tutti i Consiglieri.

ART. 7 PUBBLICITA' E SEGRETEZZA DELLE ADUNANZE

- 1 Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Il pubblico presenza nello spazio ad esso riservato, deve rimanere in silenzio ed astenersi dal manifestare in qualunque modo, sia verbale o tramite manifesti, striscioni o simili.
- 2 Per decisione del Presidente o su proposta di tre Consiglieri, accolta dal Consiglio, possono essere ammessi ad illustrare oggetti iscritti all'ordine del giorno consulenti ed esperti.

- 3 Sono invece segrete le sedute nelle quali vengono trattati argomenti che comportano valutazione delle capacità, moralità, correttezza di persone.
- 4 Su quanto ha formato oggetto di discussione in seduta segreta, i presenti sono vincolati al segreto. Il verbale destinato alla pubblicazione non porterà la parte relativa a tale trattazione.

ART. 8 LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO ALL'ADUNANZA

- 1 Alla seduta del Consiglio assiste il Segretario Comunale con funzioni verbalizzanti.
Il verbale deve indicare in maniera sintetica i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato, nonché di chiedere le opportune rettifiche.

ART. 9 LA PARTECIPAZIONE DELL'ASSESSORE NON CONSIGLIERE

- 1 L'Assessore non Consigliere, di cui al terzo comma dell'art. 33 della L. 08.06.90, n. 142 e di cui allo Statuto, partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio.
- 2 Tale partecipazione non è computata ai fini della determinazione del numero legale per la validità dell'adunanza e della maggioranza per le votazioni.
- 3 L'Assessore ha diritto di relazionare e di intervenire per gli affari di cui è relatore o delegato. Può inoltre intervenire, su autorizzazione del Presidente, anche su altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

TITOLO II: IL PRESIDENTE

ART. 10 PRESIDENZA DELLE ADUNANZE

- 1 Il Sindaco è, per legge, il Presidente delle adunanze del Consiglio.
- 2 In caso di assenza od impedimento del Sindaco, la Presidenza è assunta dal Vice – Sindaco: nel caso anche questi sia assente o impedito viene sostituito dal Consigliere anziano.
- 3 Le adunanze del Consiglio Comunale indette per la convalida degli eletti sono presiedute dal Sindaco neo eletto.

ART. 11 COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE

- 1 Il Presidente fa osservare la legge ed il regolamento, pone le questioni, concede la parola, dirige la discussione, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
- 2 Il Presidente è investito di poteri discrezionali per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.
- 3 Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza facendone constare nel verbale della seduta.

- 4 Può, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga allontanato dall'auditorio chiunque sia causa di disordine.

TITOLO III I CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 12 PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO

- 1 Ogni Consigliere deve intervenire alla seduta del Consiglio, qualora vi sia qualche impedimento ne deve dare tempestiva comunicazione al Sindaco.
- 2 I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti dalla carica.
- 3 La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.

ART. 13 DIRITTI DEI CONSIGLIERI

- 1 Ogni Consigliere Comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
- 2 Ineriscono il mandato di ciascun Consigliere:
 - il diritto di iniziativa in merito alle deliberazioni consiliari;
 - la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni;
 - il diritto di ottenere da tutti gli organi ed uffici comunali, degli enti, delle aziende e delle strutture dipendenti dal Comune, le informazioni e i documenti necessari per espletare il proprio mandato, ai sensi del vigente regolamento per l'accesso agli atti amministrativi;
- 3 Per l'esercizio dei loro diritti e poteri, i Consiglieri Comunali, possono chiedere l'ausilio tecnico del Segretario Comunale.
- 4 I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamento della proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
- 5 Gli emendamenti sono presentati, per iscritto, al Sindaco, almeno 24 ore prima dell'ora prevista per l'inizio della seduta. Qualora il Consiglio sia convocato in via d'urgenza, gli emendamenti vanno presentati sei ore prima.
- 6 Sugli emendamenti presentati andranno raccolti i pareri prescritti e se necessario, l'attestazione della copertura finanziaria.
- 7 I commi 5 e 6 non si applicano ad emendamenti che, non necessitando di nuovi pareri, possono essere presentati direttamente nel corso delle sedute.

ART. 13 bis DIRITTO DI ACCESSO DEI CONSIGLIERI COMUNALI. TEMPI E MODALITA'

- 1 I Consiglieri Comunali, ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, hanno diritto di ottenere dagli uffici, nonché dagli enti e aziende dipendenti dal Comune, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato.

- 2 Le richieste di accesso non possono essere indeterminate, devono essere sempre connesse all'espletamento del mandato e devono consentire la identificazione dei documenti che si chiede di consultare.
- 3 I Consiglieri Comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
- 4 Non è consentito ai Consiglieri Comunali l'uso delle informazioni e delle copie dei documenti per fini diversi dall'espletamento del mandato.
- 5 Il Responsabile del procedimento dell'accesso concorda con i Consiglieri i tempi e le modalità per l'esame dei documenti e degli atti.
- 6 Il rilascio delle copie avviene entro i quindici giorni successivi alla richiesta formulata dal Consigliere, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene indicato il maggior termine per il rilascio.
- 7 Il rilascio ai Consiglieri di copia degli atti e documenti è esente dal pagamento di qualsiasi spesa. Sulla copia degli atti e dei documenti rilasciati va apposta la seguente dicitura: "Copia rilasciata al Consigliere Comunale Sig. per motivi inerenti la carica".
- 8 L'esercizio del diritto di accesso nel periodo che intercorre tra la notifica della convocazione e la seduta del Consiglio Comunale, su notizie e informazioni, e relativo ad argomenti correlati agli affari iscritti all'ordine del giorno, avviene in maniera immediata su richiesta, anche verbale, al Responsabile del relativo procedimento o al Segretario Comunale.";

ART. 14 INTERROGAZIONI

- 1 L'interrogazione consiste nella richiesta, rivolta per iscritto al Sindaco o alla Giunta, per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare ad un determinato fatto od intervento.

Le interrogazioni devono essere presentate in apertura di seduta.

ART. 15 INTERPELLANZE

- 1 L'interpellanza consiste nella domanda, rivolta per iscritto al Sindaco o alla Giunta, circa i motivi e gli intendimenti della condotta del Sindaco o della Giunta su questioni di particolare rilievo per l'Amministrazione Comunale.

ART. 16 DISPOSIZIONI COMUNI A INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE

- 1 Nella stessa seduta non può essere trattata più di una interrogazione ed interpellanza presentata dallo stesso Consigliere.
- 2 Alle interpellanze o interrogazioni in materia non di competenza del Consiglio viene data risposta scritta nel termine di trenta giorni.
- 3 Dopo aver ricevuto la risposta in Consiglio Comunale, l'interrogante o l'interpellante ha diritto di replica per non più di cinque minuti. Il tempo destinato alla presentazione di interrogazioni o di interpellanze non può complessivamente eccedere i quindici minuti. La risposta non può eccedere i trenta minuti per ciascuna seduta consiliare.
- 4 Alle interrogazioni o interpellanze di competenza del Consiglio, che per ragioni di tempo non

vengono trattate in seduta, vengono portate nella prima seduta utile.

ART. 17 MOZIONI

- 1 La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio Comunale, nell'ambito delle sue competenze, riferite all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico – amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi.
- 2 Le mozioni devono essere presentate per iscritto al Sindaco ed essere firmate da almeno tre Consiglieri ed inoltrate almeno dieci giorni prima della convocazione e sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
- 3 In ciascuna seduta il tempo dedicato alla trattazione delle mozioni non può eccedere i trenta minuti.
- 4 Nella stessa seduta, non può essere discussa più di una mozione presentata dai medesimi Consiglieri.
- 5 Eventuali mozioni non discusse sono differite alla prima seduta successiva.

ART. 18 RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

- 1 Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio Comunale in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei Consiglieri, inserendo nell'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti, purché attinenti a materie di competenza del Consiglio Comunale. Il termine di cui al comma precedente decorre dal giorno successivo a quello in cui perviene al Comune la richiesta dei Consiglieri.

ART. 19 DIRITTO DI SOTTOPORRE LE DELIBERAZIONI DI GIUNTA A CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'

- 1 Le deliberazioni di competenza della Giunta Comunale sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità da parte del Comitato Regionale, nei limiti delle illegittimità pronunciate, quando un quinto dei Consiglieri in carica ne presenta richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione dell'atto all'albo pretorio.
- 2 Entro gli stessi termini, di cui al comma precedente, possono essere inoltre sottoposte al controllo le deliberazioni della Giunta Comunale, quando un quinto dei Consiglieri le ritenga viziate di incompetenza ed assunte in contrasto con atti presentati dal Consiglio.
- 3 Tali richieste, contenti i nominativi e le sottoscrizioni dei Consiglieri, le date, il numero e l'oggetto della deliberazione, devono essere indirizzate al Segretario, per conoscenza al Sindaco ed al Comitato Regionale di controllo e fatte pervenire entro il termine indicato nel primo comma. Il Segretario Comunale provvede all'invio dell'atto al Comitato Regionale di Controllo, entro dieci giorni, dalla presentazione della richiesta.

ART. 20 DIRITTO DI ESERCIZIO DEL MANDATO

- 1 I Consiglieri Comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto a permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite, nei limiti ed alle condizioni della legge 27.12.1985 n. 816 e

sue successive modifiche ed integrazioni.

- 2 Ai Consiglieri Comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per l'effettiva partecipazione alla seduta delle Commissioni consiliari, formalmente istituite e convocate. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica prevista dalla legge n. 816/1985 non è dovuta l'indennità di presenza alle adunanze del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.

ART. 21 ASTENSIONE OBBLIGATORIA

- 1 I Consiglieri Comunali devono astenersi dal prendere parte direttamente ed indirettamente a servizi, esazioni, forniture e somministrazioni continuative o ricorrenti, appalti, concessioni di lavoro e gestione di servizi, incarichi professionali remunerati, riguardanti il Comune e le Istituzioni, Aziende ed organismi dello stesso dipendenti o soggetti a controllo politico – amministrativo e comunque in ogni attività prevista dagli artt. 279 del T.U. del 1934 e 290 del T.U. del 1915, cui si fa rinvio.
 - 2 Tale obbligo sussiste sia quando si tratti di interesse proprio dei Consiglieri sia dei loro congiunti ed affini fino al terzo grado civile.
 - 3 Il divieto di cui commi precedenti, comporta l'obbligo di astenersi dalle adunanze per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.
 - 4 I Consiglieri obbligati ad assentarsi ne informano il Segretario Comunale che né dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo. ART. 22 CONSIGLIERI SCRUTATORI
- 1 All'inizio di ciascuna seduta, effettuato l'appello, il Presidente designa due Consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio Consigliere fra gli scrutatori.
 - 2 Nel verbale delle adunanze devono risultare i nominativi dei Consiglieri incaricati delle funzioni di scrutatore.

TITOLO IV COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 23 COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE

- 1 In seno del Consiglio Comunale possono essere costituite commissioni consiliari.
- 2 Esse si distinguono in:
 - a) commissioni permanenti;
 - b) commissioni speciali.

ART. 24 COMMISSIONI PERMANENTI

- 1 Il Consiglio Comunale può prevedere siano costituite commissioni permanenti preposte allo studio ed all'approfondimento di particolare materia di interesse consiliare.
- 2 Il numero dei componenti viene individuato all'atto della costituzione. I componenti vengono scelti tra consiglieri non facenti parte della Giunta. Un quarto dei componenti deve essere

riservato alle minoranze.

- 3 Il Sindaco o un suo delegato e l'Assessore di reparto possono partecipare ai lavori delle Commissioni senza diritto di voto.
- 4 Le sedute della Commissione non sono pubbliche. Esse sono valide quando è presente almeno la metà dei commissari assegnati.
- 5 Il Presidente di ciascuna Commissione viene eletto in seno ad essa alla prima riunione utile, il cui avviso di convocazione viene firmato dal Sindaco. Negli altri casi è il Presidente che firma l'avviso di convocazione, stabilendo altresì l'ordine del giorno. Detto avviso va comunicato, oltre ai membri commissari, altresì al Sindaco e all'Assessore di reparto.
- 6 La Commissione può essere altresì convocata su richiesta del Sindaco o di almeno il 50% dei membri della Commissione, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda. La richiesta deve indicare con precisione le questioni di cui si chiede la trattazione.
- 7 Di ogni seduta è steso il relativo verbale a cura del Segretario della Commissione.
- 8 Svolge compiti di Segretario il responsabile del servizio preposto alla materia posta in trattazione. Le Commissioni permanenti rimangono in carica fino alla cessazione del Consiglio Comunale che le ha elette.

Art. 25 COMMISSIONI SPECIALI

- 1 Per l'esame di particolari materie possono essere costituite Commissioni Consiliari Speciali.
- 2 L'atto di costituzione individua anche il numero dei membri, la minoranza va sempre rappresentata.
- 3 Oggetto e durata vengono stabilite di volta in volta, nell'atto di costituzione.
- 4 Per quanto non previsto, valgono le disposizioni dettate per le Commissioni permanenti.

TITOLO V I GRUPPI CONSILIARI

ART 26 COSTITUZIONE

- 1 I Consiglieri eletti nelle medesime liste formano, di regola, un gruppo consiliare.
- 2 I Consiglieri possono, in ogni caso, riunirsi in gruppi, anche misti, formati da almeno tre componenti ed eleggere il capogruppo.
- 3 Ciascun gruppo può anche essere formato da uno o due consiglieri, se unici eletti di una lista che ha partecipato alla consultazione.
- 4 I singoli gruppi devono comunicare al Sindaco per iscritto il nome del Capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del consiglio neo eletto.
- 5 Ogni modifica va tempestivamente comunicata per iscritto al Sindaco.

ART. 27 CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

- 1 La conferenza dei Capigruppo è utile strumento di consultazione delle parti politiche per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.
- 2 Essa è convocata quando si tratti di decidere l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio di argomenti di particolare interesse e delicatezza.
- 3 Può essere altresì convocata nel corso dello svolgimento della seduta consiliare per proporre il contingentamento delle discussioni degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, quando l'andamento dei lavori lo richieda.
- 4 Alla conferenza partecipano i Capigruppo, rappresentati in Consiglio Comunale, il Sindaco, con facoltà di far intervenire funzionari comunali, il Segretario o terze persone incaricate di particolari mansioni.

TITOLO VI DISCUSSIONE

Art. 28 DISCUSSIONE

- 1 All'inizio di ogni seduta viene posto all'ordine del giorno l'approvazione dei verbali della seduta precedente. Questi si intendono approvati quando non incontrino alcun reclamo. Dovrà essere, invece, debitamente rettificato il verbale che venga contestato da uno o più consiglieri.
- 2 Nessun argomento potrà essere trattato, se non è iscritto all'ordine del giorno, a meno che si tratti di interrogazioni o interpellanze presentate all'inizio della seduta o di commemorazioni o celebrazioni di particolare rilevanza.
- 3 L'ordine del giorno è stabilito dal Sindaco. Gli argomenti vanno trattati secondo l'ordine indicato nell'avviso di convocazione. Tuttavia il Sindaco, di norma all'inizio della seduta, può proporre che l'ordine sia mutato. Il mutamento dell'ordine del giorno può essere proposto anche da un Consigliere. Nei casi sopraesposti la proposta viene messa in votazione.
- 4 Ogni argomento iscritto all'ordine del giorno viene illustrato dal Presidente o dall'Assessore di reparto, dopodiché il Presidente dichiara aperta la discussione, dando la parola a chi l'abbia richiesta.
- 5 Nella trattazione di uno stesso argomento ogni Consigliere non può intervenire per più di due volte; la prima per non più di quindici minuti, la seconda per non più di dieci minuti, salva diversa determinazione del Sindaco.
- 6 Non può essere richiesta la mera lettura dei documenti depositati e agli atti del Consiglio Comunale, i quali vengono dati per letti. Sugli stessi è consentito unicamente richiedere spiegazioni circa punti o aspetti particolari.
- 7 Il Presidente o l'Assessore di reparto rispondono in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione.
- 8 Il Presidente può sempre richiamare all'argomento posto in discussione i Consiglieri che se ne discostassero e richiamare all'ordine quelli che usassero nella discussione forme non convenienti. Se il richiamo ripetuto non ha effetto, il Presidente toglie la parola al Consigliere che non ha ottemperato all'invito. Se l'invito non viene ottemperato il Presidente può

allontanare i Consiglieri che fossero causa di disturbo.

- 9 Durante l'intervento di ciascun Consigliere è fatto divieto di interloquire o interrompere l'oratore. Solo il Presidente può motivatamente togliere la parola.
- 10 La discussione sarà chiusa quando avranno parlato tutti e siano state fatte le repliche necessarie da parte del relatore.
- 11 Dichiarata chiusa la discussione la parola può essere concessa solo per le eventuali dichiarazioni di voto.

ART. 29 QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE

- 1 La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
- 2 La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

ART. 30 QUESTIONE PERSONALE

- 1 Costituisce "fatto personale" l'essere denigrato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri ed opinioni o dichiarazioni diverse da quelle espresse.
- 2 Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi ed il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.

TITOLO VII: DELLA VOTAZIONE

ART.31 NORME GENERALI

- 1 La votazione di regola è effettuata in forma palese per alzata di mano o se richiesto da almeno tre consiglieri, per appello nominale.
- 2 La votazione a scrutinio segreto ha luogo quando si tratti di deliberazioni concernenti persone. Viene effettuata a mezzo di schede.
- 3 Le deliberazioni, salvo siano richiesti quorum speciali, sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
- 4 Il Presidente verifica l'esito della votazione e ne proclama il risultato.
- 5 Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti pro e contro ogni proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto.

ART. 32 ORDINE DELLE VOTAZIONI.

- 1 L'ordine delle votazioni è il seguente:
 - a) la questione pregiudiziale;
 - b) la questione sospensiva;

- c) gli emendamenti, con precedenza per gli emendamenti soppressivi, poi per quelli modificativi ed infine per quelli aggiuntivi;
- d) la proposta principale.

Art. 33 DELIBERAZIONI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI

- 1 Nel caso d'urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei Consiglieri. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo la avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.
- 2 Le deliberazioni che fossero oggetto di esame dell'organo di controllo, se rese immediatamente eseguibili, vanno trasmesse entro cinque giorni dall'adozione a pena di decadenza.

TITOLO VIII: DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 34 ENTRATA IN VIGORE

- 1 Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato adottato e dopo la successiva ripubblicazione all'albo pretorio per ulteriori quindici giorni consecutivi.